



CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI
SETTORE TUTELA AMBIENTE
Via DIEGO CADELLO, 9B - 09121 CA

Ditta S.E.Trand S.r.l.
setrand@pec.it

SUAPE Comune di Settimo San Pietro
areatecnica@pec.comune.settimosanpietro.ca.it

Ass.to Reg.le Difesa Ambiente
Servizio Tutela dell'Atmosfera e del Territorio
difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it

ARPAS Dipartimento Provinciale CA
dipartimento.ca@pec.arpa.sardegna.it

ATS Sardegna Dip.to di Prevenzione
SSD Salute e Ambiente
serv.saluteambiente@pec.aslcagliari.it

Comando Prov.le VV.F. - Ufficio Prevenzione
com.prev.cagliari@cert.vigilfuoco.it

Abbanoa S.p.A.
attivitaproductive@pec.abbanoa.it

Corpo di Polizia Metropolitana di Cagliari
SEDE

Reg. Carabinieri Sardegna Nucleo Operativo Ecologico
sca37472@pec.carabinieri.it

Guardia di Finanza - Stazione Navale Cagliari
ca1030000p@pec.gdf.it

Oggetto: Trasmissione Determinazione dirigenziale n. 64 del 11.06.2019 "Modifica SOSTANZIALE AIA n° 140/2012" per Installazione esistente ubicata in territorio comunale di Settimo San Pietro – Gestore S.E.Trand S.r.l.


In riferimento all'oggetto, si trasmette in allegato alla presente copia del provvedimento dirigenziale n. 64 del 11.06.2019 rilasciato alla Società in indirizzo, titolare di apposito provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale conseguito ai sensi degli artt. 29-bis e segg. del D.Lgs. 152/06 smi.

Si invitano i soggetti in epigrafe, competenti all'effettuazione di accertamenti in materia ambientale o comunque titolari di funzioni di Polizia Giudiziaria ex art. 57 C.P.P., compatibilmente con le proprie esigenze di servizio e nell'ambito della propria ed autonoma attività di controllo, a voler inserire nei propri programmi di vigilanza anche l'effettuazione di ispezioni periodiche presso la attività in oggetto, comunicando al Settore scrivente le relative risultanze.

Distinti saluti

Il Responsabile del Servizio
Maria Antonietta Badas

Il Dirigente
Nicola Carboni



Città Metropolitana di Cagliari

Ecologia

Determinazione del Dirigente

SERVIZIO FINANZIARIO	SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria apposto dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'articolo 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000	La presente determinazione è pubblicata col n. _____ all'Albo Pretorio della Città Metropolitana dalla data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi
Cagliari, _____ Il Dirigente Dott. Paola Gessa	Cagliari, _____ Il Dirigente Dott. Claudio Cabras

N. Determinazione 64

Del: 11/06/2019

Oggetto: MODIFICA SOSTANZIALE AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE N. 140 DEL 29/10/2012 e ss.mm.ii.
GESTORE: S.E. TRAND S.r.l. P.I. 00629500927
RAPPRESENTANTE LEGALE: Aurelio Carcanella
REFERENTE IPPC: Fabrizio Coni
IMPIANTO: Impianto di stoccaggio e trattamento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi
SEDE LEGALE: Strada Statale 554 Km 1,600 - Cagliari
UBICAZIONE STABILIMENTO: Via Olivetti snc in località Argiddas - Comune di Settimo San Pietro
CATEGORIA DI ATTIVITA': 5.1 dell'Allegato VIII alla Parte seconda del D.Lgs. 152/2006

● MA ○ SV

Codice di Peg: 44MA07

IL DIRIGENTE

Su proposta del Servizio Autorizzazioni Ambientali e Gestione Rifiuti;

VISTI

- il D.Lgs. 3.04.2006, n. 152 concernente "Norme in materia ambientale" ed in particolare le parti seconda e quarta del medesimo decreto legislativo, recanti rispettivamente norme in materia di "procedure Via, Vas e Ippc" e di gestione rifiuti;
- l'art. 29-nonies del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 ss.mm.ii, recante disposizioni relative alla modifica degli impianti IPPC;
- l'art. 6 comma 14 del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 ss.mm.ii, che dispone per le attività di smaltimento o di recupero rifiuti svolte nelle installazioni soggette ad A.I.A., che l'Autorizzazione integrata ambientale costituisce anche autorizzazione alla realizzazione o alla modifica, come disciplinato dall'articolo 208;



- l'art. 22, comma 4 della L.R. 11.05.2006, n. 4 che individua la Provincia quale Autorità competente al rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali (AIA);
- le Linee guida regionali in materia di AIA, di cui alla delibera della Giunta regionale 11.10.2006 n. 43/15, nonché il documento Guida alla compilazione della domanda di AIA e relativa modulistica di cui alla determinazione d.s./d.a. n. 1763/II del 16.11.2006;
- la Legge Regionale 4 febbraio 2016, n. 2 che disciplina l'ordinamento e lo svolgimento delle funzioni delle autonomie locali in Sardegna, nonché la loro articolazione territoriale ed in particolare l'art. 17 che attribuisce alla Città Metropolitana, oltre alle funzioni fondamentali ad essa proprie, le funzioni della Provincia di Cagliari per il proprio territorio;

- ACQUISITA** l'istanza del **27.04.2017**, prot. **11874** con cui la Società S.E. Trand S.r.l. ha presentato la domanda di **Modifica sostanziale** dell'autorizzazione integrata ambientale n. 140 del 29.10.2012 per l'installazione ubicata nel Comune di Settimo San Pietro, località Argiddas. La variante consiste essenzialmente nell'inserimento di una nuova attività di trattamento rifiuti mediante soil washing; incremento delle quantità di rifiuti pericolosi e non pericolosi in stoccaggio; incremento delle quantità di rifiuti pericolosi e non pericolosi sottoposti alle operazioni di travaso e accorpamento; incremento dei rifiuti trattati nell'impianto chimico-fisico e nell'impianto di lavaggio solidi;
- RICHIAMATI** i provvedimenti emessi relativamente all'installazione in esame: Determinazione dirigenziale n. 140 del 29.10.2012; Determinazione Dirigenziale n. 24 del 27.02.2014; Nulla-osta Prot. n. 56967 del 01.09.2014; Nulla-osta Prot. n. 9154 del 03.03.2016;
- PRESO ATTO** che la Società ha comunicato con nota del **04.07.2018**, prot. **19761** di rinunciare all'intervento inserito nella domanda di Modifica sostanziale che prevedeva *l'utilizzo dell'esistente impianto di trattamento chimico fisico, per i medesimi CER autorizzati per le attività di recupero (R3-R12), parzialmente con finalità di smaltimento D9 senza incremento delle quantità trattate annualmente, giornalmente e senza incremento degli impatti* ;
- ACQUISITA** la Delibera della G. R. n. 36/28 del 17.07.2018 con cui il Servizio regionale Valutazioni Ambientali ha escluso dalla procedura di verifica di assoggettabilità le modifiche proposte dalla Società S.E.Trand. S.r.l. con specifica istanza del 19.04.2017, prot. AC/fc/198, a condizione che nel progetto da sottoporre ad autorizzazione siano recepite le prescrizioni in essa contenute;
- VISTA** la nota prot. n. 31397/U del 15.11.2018 concernente comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, di cui all'avviso pubblicato nel sito web della Città Metropolitana di Cagliari, a seguito della regolarizzazione documentale presentata dalla Società S.E. Trand S.r.l. con nota del 05.11.2018 (prot. n. 30184);
- CONSIDERATO** che in data 13.12.2018, si è tenuta apposita Conferenza di Servizi convocata con nota prot. n. 31397/U del 15.11.2018 e n. 33768/U del 10.12.2018, a cui sono stati convocati ed hanno partecipato o hanno inviato il relativo parere di competenza gli Enti e gli uffici di questa Amministrazione competenti per materia, di seguito riportati, come da verbale agli atti di questo Servizio:
- Comune di Settimo San Pietro;
 - A.T.S. - Dipartimento di prevenzione Salute e Ambiente;
 - ARPAS;
 - Servizio Regionale Tutela dell'atmosfera e del territorio;
 - Comando Provinciale Vigili del Fuoco;
 - Abbanoa S.p.A.;
 - Città Metropolitana di Cagliari: Servizio Autorizzazioni ambientali, Ufficio Acque, Servizio Energia ed Inquinamento atmosferico; Inquinamento Acustico;
- ACQUISITE** le integrazioni richieste in sede di conferenza di servizi con nota prot. n. 3581/I del 11.02.2019 e le integrazioni al Progetto edilizio trasmesse con nota prot. AC/FC/185 (ns. Prot. n. 10731 del 18.04.2019) ;
- RILEVATO** che il Sindaco del Comune di Settimo San Pietro non ha formulato osservazioni ai sensi degli articoli 216 e 217 del Regio Decreto 1265/34;
- TENUTO CONTO** che con nota prot. n. 4508/U del 19.02.2019 questo Ente ha richiesto l'espressione del parere/autorizzazione/nulla-osta conclusivo a tutti gli Enti coinvolti nel procedimento;
- ACQUISITA** in data 23.05.2019 la richiesta della Società S.E. Trand S.r.l., relativa alla Deroga dei parametri Cloruri e solfati per l'autorizzazione allo scarico nella pubblica fognatura gestita da Abbanoa S.p.A. ed il conseguente parere favorevole di competenza del Gestore del Servizio

Idrico integrato (Prot. n. AD/df/gp_26592_DEP del 31.05.2019);

- VISTI** i pareri favorevoli con prescrizioni degli Enti convocati e degli uffici di questa Amministrazione e che, pertanto, le relative prescrizioni sono contenute nel quadro prescrittivo allegato alla presente determinazione;
- VERIFICATO** l'avvenuto versamento degli oneri istruttori, determinati ai sensi del D.M. n. 58/2017 di importo complessivo pari a Euro 17.500 (rev. n. 5315 del 24.07.2017 e rev. n. 3202 del 05.06.2019);
- VALUTATA** la sentenza del Consiglio di Stato n. 1229 del 28 febbraio 2018, in merito alla competenza dello Stato in materia di cessazione della qualifica di rifiuto che ha portato alla decisione di non autorizzare nuove attività di recupero che prevedano la trasformazione di rifiuti in prodotti, in assenza di specifico regolamento comunitario e/o decreto ministeriale. Alla luce della sentenza, nella presente modifica sostanziale, l'unica attività di recupero ammessa è l'operazione R5 per il CER [170504] nella nuova linea impiantistica *Soil Washing*, che trova la sua disciplina nella Circolare del Ministero dell'Ambiente n°5205 del 15 luglio 2005, richiamata dal D.M. 05.02.98;
- VISTA** la relazione conclusiva del 06.06.2019 Prot. n. 15602 del 10.06.2019 redatta dall'Ufficio competente nella quale il Responsabile del procedimento, sulla base delle risultanze istruttorie, propone l'adozione del provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale al fine di garantire l'esercizio dell'installazione di cui all'oggetto, in conformità ai dati progettuali presentati dalla Società S.E. Trand S.r.l. ed alle prescrizioni dettate dagli Enti intervenuti nel procedimento in esame.

DETERMINA

- ART. 1** E' **APPROVATO**, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 ed agli effetti di cui al comma 14 dell'art. 6 del medesimo decreto legislativo, il Progetto per la realizzazione dell'impianto di Soil Washing presentato dalla Società S.E. Trand S.r.l. da ubicare nel piazzale esistente, facente parte dell'installazione IPPC sita nella zona industriale località Is Argiddas nel territorio comunale di Settimo San Pietro.
- Il progetto, depositato agli atti di questo Ente, è composto, per quanto rilevante per la formazione del presente provvedimento autorizzativo, dai seguenti elaborati:
- Relazione tecnica (Gennaio 2019 – Scheda 4);
 - Relazione Tecnica complementare per autorizzazione Scarico (Maggio 2019)
 - Relazione Tecnica Idrogeologica sul tratto del Rio "Is Cungiaus" (Maggio 2019)
 - Identificazione e Quantificazione impatto acustico (Gennaio 2019 - Scheda 2);
 - Piano previsionale impatto odorigeno (Gennaio 2019 – Scheda 3)
- Tavole:**
- Stralcio catastale – Corografia;
 - Planimetria di stabilimento e Baie di stoccaggio
 - Tav. 2B_rev01 Planimetria approvvigionamento e distribuzione idrica
 - Tav. 2C_rev01 Planimetria punti di emissione in atmosfera
 - Tav. 2D_rev01 Planimetria reti fognarie e scarichi liquidi
 - Tav. 2E_rev01 Planimetria stabilimento con aree di stoccaggio materie e rifiuti
 - Tav. 2F_rev01 Planimetria sorgenti sonore
 - Nuovi schemi a blocchi (Gennaio 2019).
- ART. 2** La Società S.E. Trand S.r.l. è autorizzata, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 ed agli effetti di cui al comma 14 dell'art. 6 del medesimo decreto legislativo, alla **REALIZZAZIONE** del Progetto edilizio per la realizzazione dell'impianto di trattamento terre (Soil Washing), di cui all'art. 1, consistente essenzialmente in:
- creazione di baie di stoccaggio in pannelli prefabbricati in C.A. precompresso di dimensioni pari a ml 1,80x2,45 di base e ml. 3,50 di altezza. Ogni scomparto sarà sormontato da copertura amovibile realizzata con telo impermeabile pesante.
- Prima dell'inizio dei lavori il Proponente è tenuto a comunicare al Comune di Settimo San Pietro ed alla Città Metropolitana di Cagliari, anche con procedura telematica, la data di inizio e fine dei lavori ed ogni informazione utile ai fini urbanistico-edilizi.
- ART. 3** La Società è autorizzata all'**ESERCIZIO della Modifica Sostanziale**, ai sensi dell'art. 29-nonies comma 2, delle caratteristiche del complesso IPPC, consentendo l'espletamento delle seguenti ed ulteriori attività, in conformità alla progettazione approvata ed alle condizioni

prescrittive contenute nel documento APPENDICE all' ALLEGATO "Quadro prescrittivo" di cui alla Determinazione dirigenziale n. 140/2012, facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- **Nuova attività** di recupero R5 [CER 17 05 04] e R12 di rifiuti speciali pericolosi e non mediante **Soil washing** con capacità di trattamento pari a 38.400 Mg/anno;
- **Incremento** delle quantità trattate **nell'impianto chimico fisico di recupero oli (R3/R12)** di 14.300 Mg/anno portando l'attività IPPC 5.1 b da 4.900 Mg/anno a 19.200 Mg/anno, senza incremento delle quantità giornaliere ed inserimento del CER [10 01 19] in R12;
- **Inserimento di una sezione di pretrattamento** dei rifiuti liquidi da avviare a R3/R12 per la rimozione dei bassobollenti e installazione di una seconda linea di trattamento fanghi a servizio dell'impianto chimico fisico (R3/R12), sostitutiva della prima in caso di manutenzioni e/o guasti;
- **Utilizzo della linea di disidratazione fanghi** asservita all'impianto di soil washing per la riduzione volumetrica di fanghi conferiti da terzi, con nuova attività R12 e esistente attività D14, con potenzialità 500 Mg/anno;
- **Incremento delle quantità di travaso (R12/D14)** da 200 Mg/anno a 3.000 Mg/anno suddivise in 500 Mg/anno di R12 e 2500 Mg/anno di D14;
- **Incremento delle quantità di accorpamento (R12/D13)** da 1000 Mg/anno a 3000 Mg/anno suddivise in 2500 Mg/anno di R12 e 500 Mg/anno di D13, con **l'inserimento nella attività di miscelazione di oli** tra loro compatibili dei CER [13 01 10*] [13 01 11*] [13 02 05*] [13 02 06*] [13 02 08*] [13 03 07*] [13 03 10*] [13 05 06*] [13 07 01*] [13 08 02];
- **Incremento delle quantità di lavaggio solidi (R4/R5)** In vasca da 800 Mg/anno a 2.400 Mg/anno e inserimento dei CER [16 01 07*] [15 02 02*] in R12;
- **Incremento dello stoccaggio rifiuti pericolosi e non pericolosi** di 1600 tonnellate ed inserimento dei CER [20 02 01] [01 03 10*] [16 03 07*] [19 03 08*].

ART. 4 Il presente provvedimento autorizza, nel rispetto delle condizioni riportate nel Quadro Prescrittivo, l'installazione di cui all'art. 3: 1) all'emissione in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06, di 4 nuovi punti, identificati con la sigla E15, E16, E17 e E18, lo inserimento di un punto di emissione non rilevante E19 e la modifica di 4 punti di emissione denominati E2, E4, E12, E14 (ridenominato E4') per un totale complessivo di n. 19 punti di emissione del complesso IPPC; 2) allo scarico in pubblica fognatura secondo nuovi limiti tabellari.

ART. 5 L'efficacia dell'autorizzazione all'esercizio, limitatamente alle modifiche soggette a titolo edilizio, è sospesa sino all'acquisizione del Certificato di Ultimazione dei Lavori e della Dichiarazione di Agibilità (qualora dovuta);
- per le modifiche di tipo gestionale, non soggette a titolo edilizio, l'avvio dell'esercizio è subordinato alla comunicazione di cui all'art. 29-decies comma 1 del D.Lgs. 152/06.

ART. 6 Entro trenta giorni prima della messa in esercizio delle Modifiche, il Gestore è tenuto all'aggiornamento delle Garanzie finanziarie, da presentare secondo le modalità stabilite nella Delibera della Giunta Regionale n. 39/23 del 15/07/2008, di importo pari a 890.000,00 Euro in presenza della riduzione del 50 % in quanto l'installazione risulta registrata ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 (EMAS).

ART. 7 Il gestore è tenuto a trasmettere a questa Città Metropolitana di Cagliari ed al Ministero dell'Ambiente, tramite l'ISPRA, entro il 30 aprile di ogni anno, i dati ambientali relativi al controllo delle emissioni richiesti nel presente provvedimento e riferiti all'anno precedente, così come disposto dall'art. 29-decies comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e dall'art. 5 del regolamento CE 166/2006.

ART. 8 La Città Metropolitana di Cagliari procederà al Riesame del presente provvedimento in base alla calendarizzazione approvata con Determinazione dirigenziale n. 25 del 11.03.2019.

ART. 9 Qualsiasi intervento che determini una modifica dell'impianto, oggetto del presente provvedimento deve essere preventivamente comunicato alla Città Metropolitana per le opportune valutazioni.

ART. 10

Restano invariate tutte le altre disposizioni contenute nella Determinazione Dirigenziale n. 140 del 29.10.2012 e ss.mm.ii. non espressamente modificate dal presente provvedimento.

ART. 11

Avverso la presente Determinazione è ammesso ricorso al TAR Sardegna nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto o al Capo dello stato entro 120 giorni.

- di dare atto che il provvedimento è emesso in bollo, ai sensi del D.P.R. 26/10/1972 N. 642.
- di dare atto che la presente Determinazione non presenta aspetti contabili.

Il Responsabile del Servizio
Ing. Maria Antonietta Badas

Codice Economico: 0,00

Di disporre la registrazione della presente Determinazione nel Registro delle Determinazioni di Settore

Di disporre la pubblicazione della presente Determinazione all'Albo Pretorio ai sensi dell'art. 45 del vigente regolamento di contabilità

F.to Elettronicamente dal Dirigente

Dott. Nicola Carboni

L'impiegato
Maria Antonietta Badas

Note:



CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI
Settore Tutela Ambiente

S.E. TRAND S.r.l.
AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE
(D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

APPENDICE all'ALLEGATO "QUADRO PRESCRITTIVO"
di cui alla DET. n. 140/2012 e ss.mm.ii.
PRESCRIZIONI

(Determinazione Dirigenziale n. 64 del 11.06.2019)

Istruttoria a cura dell'Ing. Nicola Salis
(Incarico conferito con Det. n. 135 del 7.08.2017)

Il Responsabile del Servizio
Autorizzazioni Ambientali e Gestione Rifiuti
(Maria Antonietta Badas)



Quadro prescrittivo

Premessa

Il presente documento è relativo esclusivamente al quadro prescrittivo della modifica sostanziale dell'installazione in argomento; nelle parti non modificate, restano confermate le prescrizioni contenute nella precedente Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata. Si specifica, inoltre, che le prescrizioni contenute nel presente documento sono comprensive delle varianti non sostanziali approvate nel 2014, 2016 e 2018 e sono da intendersi integrative rispetto allo scenario precedentemente approvato, mentre introducono ex novo il quadro prescrittivo relativo alle nuove attività richieste.

La valutazione integrata delle prestazioni ambientali è stata effettuata attraverso il confronto con le BAT (Best Available Techniques) per il *Waste Treatments Industries – August 2018* e all'interno dei BREFs *Reference Document on Best Available Techniques on Emissions from Storage – July 2006*.

STOCCAGGI

Accettazione e conferimento

Le operazioni di accettazione e conferimento all'installazione IPPC devono essere condotte conformemente alle prescrizioni riportate nel quadro prescrittivo di cui alla precedente Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) rilasciata.

Di seguito si riporta la prescrizione AC.2 relativa alle procedure di conferimento del rifiuto all'impianto, che sostituisce la precedente.

AC.2 Procedure di conferimento del rifiuto all'impianto

- acquisizione richiesta di conferimento in forma scritta;
- acquisizione scheda descrittiva del rifiuto su modello standard predisposto dal Gestore;
- verifica (anche visiva) delle caratteristiche dichiarate dei rifiuti, mediante riscontro delle schede anagrafiche del Produttore e dei Formulari di Identificazione del Rifiuto;
- verifica della disponibilità residua di stoccaggio mediante l'applicazione di un software gestionale tarato con un margine di sicurezza (soglia massima volumetrica);
- acquisizione bollettino di analisi del rifiuto¹ o in alternativa procedere con la sospensione formale della procedura di conferimento, per non più di 72 ore lavorative dalla ricezione materiale del rifiuto, in attesa della citata acquisizione/analisi necessarie, al verificarsi di situazioni di **carattere emergenziale, ossia nei seguenti casi:**

- 1) non è possibile procedere con l'acquisizione immediata della certificazione di caratterizzazione chimico-analitica;
- 2) per partite omogenee di rifiuti abitualmente gestiti da S.E. TRAND (provenienti da cicli di produzione stabili) aventi analisi non in corso di validità;
- 3) rifiuti privi di caratterizzazione, a cui il produttore, sulla base del ciclo produttivo di origine, attribuisce un CER pericoloso.

In tale lasso temporale il rifiuto medesimo dovrà essere temporaneamente depositato nell'Area R (rifiuti pericolosi) e area V (rifiuti non pericolosi), così come individuate nella planimetria allegata (aree di quarantena nella *Tavola 2E - Planimetria stabilimento con aree stoccaggio materie e rifiuti Rev1*);

¹Per più carichi dello stesso rifiuto conferito dallo stesso produttore, resta valida la documentazione presentata la prima volta, da richiamare nel documento di trasporto di ogni singolo carico. Dovranno essere effettuate verifiche periodiche di rispondenza secondo quanto riportato nelle procedure operative della società e comunque ad ogni variazione significativa del ciclo di origine e con cadenza almeno annuale.

Tale prescrizione non si applica ai rifiuti di natura organica che possono comportare l'innescare di fenomeni di degradazione e l'emissione di esalazioni e odori molesti che potranno giacere per un periodo non superiore a 48 ore.

- acquisizione schede di sicurezza delle sostanze pericolose potenzialmente contenute nel rifiuto, laddove necessario.

Stoccaggi (D15/R13, Allegato B/C D.Lgs. 152/06)

La quantità massima istantanea di stoccaggio ammissibile in R13/D15 è determinata in:

- 15 tonnellate di rifiuti pericolosi contenenti PCB o PCT con concentrazione in p.p.m. > 500 (D15/R13);
- 15 tonnellate di rifiuti pericolosi contenenti PCB o PCT con concentrazione in p.p.m. ≤ 500 (D15/R13);
- 2500 tonnellate di rifiuti speciali pericolosi o non pericolosi (D15/R13) in qualsiasi proporzione tra essi, con un minimo di rifiuti speciali non pericolosi pari a 200 tonnellate ;
- alle operazioni di stoccaggio (D15/R13) dovranno essere conferiti esclusivamente i rifiuti contraddistinti dai codici CER per i quali è indicata l'operazione R13/D15 nell'**Allegato 1**.

In particolare si autorizza la gestione in R13/D15 dei seguenti codici CER, in aggiunta ai precedenti già autorizzati, per i seguenti rifiuti:

- [01 03 10*] fanghi rossi derivanti dalla produzione di allumina contenenti sostanze pericolose, diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07
- [16 03 07*] mercurio metallico
- [19 03 08*] mercurio parzialmente stabilizzato
- [20 02 01] rifiuti biodegradabili
- le operazioni di deposito preliminare (D15) e di messa in riserva (R13) dovranno essere condotte esclusivamente e conformemente a quanto riportato e raffigurato nella planimetria allegata al presente provvedimento (*Tavola 2E - Planimetria stabilimento con aree stoccaggio materie e rifiuti Rev1*);
- i silos di stoccaggio (Silos 11 e 12 e TK1, TK2, TK3 e TK4) in cui sono previste le attività di stoccaggio D15/R13 dei rifiuti da avviare ai trattamenti di recupero oli (R3) e recupero solventi (R2), dovranno essere bonificati ogni qual volta vi sia un cambio di tipologia di rifiuto, e quindi di inquinante, che pregiudichi il recupero del rifiuto stoccato successivamente.

Stoccaggio rifiuti - attività di Soil Washing

Lo stoccaggio dei rifiuti (R13) deve avvenire nell'area identificata come BS1 nella planimetria denominata Tavola 2E - Planimetria stabilimento con aree stoccaggio materie e rifiuti Rev1, facente parte integrante del presente atto. Le quantità di rifiuti stoccati si devono considerare ricomprese nel quantitativo complessivo di rifiuti, pericolosi e non pericolosi, pari a 2500 t.

Oltre a dover essere rispettate tutte le prescrizioni generali relative allo stoccaggio rifiuti, si riportano di seguito alcune prescrizioni specifiche per lo stoccaggio dei rifiuti relativi all'attività di Soil Washing:

- Il piazzale dove verrà esercita l'attività deve essere dotato di idonea pavimentazione impermeabile, cordolatura perimetrale di contenimento, sistema di raccolta e convogliamento acque meteoriche.
- Prima della messa in esercizio, dovrà essere verificata l'integrità delle baie di stoccaggio, dei bacini di contenimento e di tutte le aree dedicate alle operazioni di ricevimento, scarico, stoccaggio, trattamento e movimentazione dei rifiuti.

- I rifiuti in ingresso al trattamento dovranno essere stoccati all'interno delle baie, chiuse su tre lati e dotate di appositi presidi (telo natura amovibile) per la copertura superiore. Al termine delle operazioni di stoccaggio le baie dovranno essere chiuse al fine di prevenire la dispersione di polveri.
- Il tempo di permanenza del rifiuto contenente materiale organico putrescibile nel piazzale antistante le baie dovrà essere ridotto per quanto possibile e comunque non dovrà essere superiore alle 24 ore.
- Nel caso in cui nel turno lavorativo le operazioni di stoccaggio in baia non siano completate, il rifiuto dovrà essere messo in sicurezza mediante inumidimento superficiale del cumulo per evitare la dispersione di polveri.
- La movimentazione dei materiali posti nelle aree destinate allo stoccaggio dovrà essere eseguita adottando provvedimenti atti a contenere la produzione di polvere e a impedirne la loro diffusione, quali:
 - a) Diminuire la velocità dei veicoli in movimento;
 - b) Mantenere sempre pulite le vie di transito;
 - c) Lavare e pulire frequentemente i pneumatici dei mezzi utilizzati.
- Il Gestore dovrà adottare specifiche procedure di controllo (quali ad es. ispezioni continue definite con specifiche procedure nel sistema di gestione ambientale) delle emissioni diffuse. Al verificarsi con una certa frequenza di fenomeni di polverosità diffusa il Gestore dovrà definire un protocollo di monitoraggio da concordare con Arpas, e da inserire nel PMC.
- Qualora l'umidità dei rifiuti non sia sufficiente a limitare la dispersione di polveri durante le fasi di stoccaggio e movimentazione, si dovrà provvedere alla nebulizzazione dei cumuli con l'utilizzo di opportuni nebulizzatori, che dovranno essere mantenuti sempre funzionanti e efficienti.

TRATTAMENTI PRELIMINARI

In aggiunta alle prescrizioni riportate nella precedente A.I.A., che si intendono vigenti, il Gestore dovrà rispettare le seguenti prescrizioni integrative:

- Operazioni di **raggruppamento preliminare (D13)** prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12 dell'allegato B alla parte quarta del D.Lgs. 152/06, **ricondizionamento preliminare (D14)** prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D13 dell'allegato B alla parte quarta del D.Lgs. 152/06 e di **scambio (R12)** di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11 dell'allegato B alla parte quarta del D.Lgs. 152/06, di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi:
- l'autorizzazione per le operazioni di **accorpamento/miscelazione (R12)** e di **raggruppamento preliminare (D13)** è consentita per un quantitativo massimo di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, complessivamente inferiore a **10 t/giorno**, e comunque inferiore a **2500 t/anno** in R12 e a **500 t/anno** in D13;
- l'autorizzazione alla miscelazione in deroga di cui all'articolo 187 comma 2 del D.Lgs. 152/06 è subordinata alla presentazione da parte del Gestore di una Relazione di Trattamento che contenga i seguenti punti:
 - a) individuazione, per ciascun gruppo di miscelazione individuato dal Gestore, delle tipologie di rifiuti oggetto di miscelazione e relativi codici CER (rifiuti di partenza), indicazione dei processi produttivi e/o delle tipologie impiantistiche di smaltimento cui sarà destinata la miscela, caratteristiche di pericolosità della miscela, codice CER attribuito alla miscela, eventuali sostanze/materiali e ragioni tecniche del loro utilizzo in funzione del destino del gruppo di miscelazione;
 - b) indicazione delle modalità di caratterizzazione delle miscele (frequenza di caratterizzazione, dimensione dei lotti, ricorso ad analisi, ecc.);
 - c) indicazione degli inquinanti critici e delle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti e delle sostanze o materiali che compongono ogni singola miscela;

Si richiede inoltre l'elaborazione di un Piano di gestione operativa che descriva attrezzature, impianti e modalità operative che si intendono utilizzare in funzione dei tipi di miscelazione.

- l'autorizzazione per le operazioni di **travaso (R12)** e di **ricondizionamento preliminare (D14)** è consentita per un quantitativo massimo di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, complessivamente inferiore a **10 t/giorno** e comunque inferiore a **500 t/anno** in R12 e a **2500 t/anno** in D14;

Alle operazioni di scambio (R12), raggruppamento preliminare (D13), e ricondizionamento preliminare D14 sono ammesse unicamente le tipologie di rifiuti contraddistinte dai codici CER per i quali tali operazioni vengono riportate nell'**Allegato 1**.

In particolare si autorizza alla gestione con trattamento di **accorpamento (R12)**, oltre ai CER precedentemente autorizzati, i seguenti codici:

- CER 13 01 10* oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati;
- CER 13 01 11* oli sintetici per circuiti idraulici;
- CER 13 02 05* oli minerali per motori ingranaggi e lubrificazione, non clorurati;
- CER 130206* oli sintetici per motori ingranaggi e lubrificazione;
- CER 130208* altri oli per motori ingranaggi e lubrificazione;
- CER 13 03 07* oli isolanti e termovetori minerali non clorurati;
- CER 13 03 10* altri oli isolanti e oli termovetori;
- CER 130506* oli prodotti da separatori olio/acqua
- 130701* olio combustibile e carburante diesel
- 130802 altre emulsioni

Tutte le attività di scambio (R12), raggruppamento preliminare (D13) e ricondizionamento preliminare (D14) dovranno avvenire esclusivamente nelle aree individuate a tale scopo nella planimetria allegata al presente provvedimento (**Tavola 2E - Planimetria stabilimento con aree stoccaggio materie e rifiuti Rev1**);

OPERAZIONI DI RECUPERO

Tutte le attività di recupero autorizzate dovranno avvenire esclusivamente nelle aree individuate a tale scopo nella planimetria allegata al presente provvedimento (**Tavola 2E - Planimetria stabilimento con aree stoccaggio materie e rifiuti Rev1**);

Impianto di lavaggio imballaggi e solidi (operazioni R4 – R5 e R12)

In aggiunta alle prescrizioni riportate nella precedente A.I.A., che si intendono vigenti, il Gestore dovrà rispettare le seguenti prescrizioni integrative:

Operazioni di **Riciclaggio/Recupero di metalli e dei composti metallici (R4)** e **e di Riciclaggio/Recupero di altre sostanze organiche (R5)** di rifiuti pericolosi e non pericolosi

- il quantitativo massimo che è consentito trattare nell'impianto di lavaggio automatico marca *Nuova Megro, mod. Tank Jet* e nell'impianto di lavaggio ad ultrasuoni, è pari a **10 tonnellate/giorno** con utilizzo dell'impianto pari a 240gg, per un totale di **2400 tonnellate/anno**; di questo quantitativo può essere inviato a riutilizzazione interna (imballaggi) al massimo il 25 % in peso;
- i CER autorizzati a tale trattamento sono quelli precedentemente autorizzati, riportati nella tabella seguente:

codice CER	Denominazione	Operazione consentita
02 01 04	rifiuti plastici ad esclusione degli imballaggi	R4/R5
07 02 13	Rifiuti plastici	R4/R5

codice CER	Denominazione	Operazione consentita
12 01 05	Limatura e trucioli di materiali plastici	R4/R5
15 01 02	Imballaggi di plastica	R4/R5
15 01 07	Imballaggi di vetro	R4/R5
15 01 10*	Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	R4/R5
15 02 02*	Assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose	R12
16 01 07*	Filtri dell'olio	R12
16 01 19	Plastica	R4/R5
16 01 21*	Componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 001 07 a 16 01 11, 16 01 13 e 16 01 14	R4/R5
16 01 22	Componenti non specificati altrimenti	R4/R5
16 02 13*	Apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12	R4/R5
16 02 15*	Componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso	R4/R5
17 02 03	Plastica	R4/R5
17 02 04*	Vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	R4/R5
17 04 09*	Rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose	R4/R5
17 04 10*	Cavi impregnati di olio, di catrame di carbone e di altre sostanze pericolose	R4/R5
17 05 07*	Pietrisco per massicciate ferroviarie, contenenti sostanze pericolose	R4/R5
19 12 04	Plastica e gomma	R4/R5
19 12 11*	Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, contenenti sostanze pericolose	R4/R5
19 13 01*	Rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica di terreni, contenenti sostanze pericolose	R4/R5
20 01 02	Vetro	R4/R5
20 01 39	Plastica	R4/R5

Operazione di **scambio di rifiuti (R12)** per sottoporli ad una delle operazioni indicate da R1 a R11 dell'allegato B alla parte quarta del D.Lgs. 152/06, autorizzata per i **CER 15 02 02*** (Assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose) e **16 01 07*** (Filtri dell'olio).

È consentito trattare per questa attività una quantità di rifiuti non superiore a **500 Mg/anno**, che si deve considerare **ricompresa nel quantitativo autorizzato per le operazioni di R12/D14**, ossia complessivamente inferiore a 10 tonn/giorno e comunque inferiore a **500 Mg/anno in R12** e a **2500 Mg/anno in D14**.

Lo stoccaggio dei rifiuti (D15/R13) in uscita dalla linea di trattamento deve avvenire nelle aree identificate a tal fine nella planimetria denominata *Tavola 2E - Planimetria stabilimento con aree stoccaggio materie e rifiuti Rev1*, facente parte integrante del presente atto.

- L'attività di trattamento (lavaggio) dovrà avvenire esclusivamente all'interno del capannone B, così come individuata nella planimetria allegata al presente provvedimento (*Tavola 2E - Planimetria stabilimento con aree stoccaggio materie e rifiuti Rev1*);
- Gli imballaggi dovranno essere stoccati nell'area AH (imballaggi bonificati) del capannone B e nell'area Q (imballaggi nuovi e bonificati) come così come individuata nella planimetria allegata al presente provvedimento (*Tavola 2E - Planimetria stabilimento con aree stoccaggio materie e rifiuti Rev1*);
- Per quanto riguarda il CER 16 01 07* (filtri olio) il ciclo di lavorazione autorizzato prevede un trattamento di triturazione per permettere la separazione delle frazioni filtranti da quelle metalliche con il deferrizzatore presente sul nastro di uscita del tritatore, separazione in vasca delle frazioni leggere composte dagli oli e dal materiale filtrante (per gravità);
- Per quanto riguarda i materiali assorbenti CER 15 02 02* il ciclo di lavorazione autorizzato prevede un eventuale trattamento di triturazione, una fase di lavaggio in vasca e un'operazione di asciugatura, successiva al lavaggio, mediante centrifuga (CER in uscita 191210).

Impianto di trattamento dei rifiuti liquidi – attività di recupero oli (operazioni R3 e R12)

In aggiunta alle prescrizioni riportate nella precedente AIA, che si intendono vigenti, il Gestore dovrà rispettare le seguenti prescrizioni integrative:

– Operazioni di **Riciclaggio/Recupero di sostanze organiche non utilizzate come solventi (R3) e scambio (R12) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11**, dell'allegato B alla parte quarta del D.Lgs. 152/06.

- 1) La quantità di rifiuti che è consentito trattare nell'impianto di trattamenti dei rifiuti liquidi, è pari a **80 Mg/giorno** con utilizzo dell'impianto pari a 240gg, per un totale di **19.200 Mg/anno**;
- 2) Potranno essere avviati al trattamento (R3/R12) i rifiuti speciali pericolosi e non, inquadrabili ai seguenti codici CER, caratterizzati da stati fisici liquidi o comunque pompabili, nel rispetto di quanto riportato nella seguente tabella:

codice CER	Denominazione	Operazione consentita
10 01 19	rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, diversi da quelli di cui alle voci 100105, 100107 e 100118	R12
13 04 01*	oli di sentina della navigazione interna	R3/R12
13 04 02*	oli di sentina delle fognature dei moli	R3/R12
13 04 03*	altri oli di sentina della navigazione	R3/R12
13 05 07*	acque oleose prodotte dalla separazione olio/acqua	R3/R12
13 08 02*	altre emulsioni	R3/R12
16 07 08*	rifiuti contenenti olio	R3/R12
13 01 05*	emulsioni non clorurate	R3/R12
12 01 09*	emulsioni e soluzioni per macchinari non contenenti alogeni	R3/R12

10 03 27*	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli	R3/R12
10 03 28	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 27	R3/R12
10 04 09*	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli	R3/R12
10 04 10	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 04 09	R3/R12
10 05 08*	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli	R3/R12
10 05 09	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 05 08	R3/R12
12 03 01*	soluzioni acquose di lavaggio	R3/R12
16 10 01*	soluzioni acquose di scarto, contenenti sostanze pericolose	R3/R12
16 10 02	soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 16 10 01	R3/R12
16 07 09*	rifiuti contenenti altre sostanze pericolose	R3/R12
16 10 03*	concentrati acquosi, contenenti sostanze pericolose	R3/R12
19 02 07*	oli e concentrati prodotti da processi di separazione	R12
19 13 07*	rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose	R3/R12
19 13 08	rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 07	R3/R12

Modalità operative del trattamento

In aggiunta alle prescrizioni riportate nella precedente AIA per questa attività, che si intendono vigenti, il Gestore dovrà rispettare le seguenti prescrizioni integrative relative alla nuova sezione di rimozione dei bassobollenti e alle operazioni di grigliatura e filtrazione, preliminari allo strippaggio:

Grigliatura e filtrazione

Lo scarico del refluo nella sezione di grigliatura dovrà avvenire nel minor tempo possibile avendo cura di evitare fuoriuscite di materiale.

Strippaggio

Il Gestore dovrà definire una specifica procedura operativa, da inserire nel SGA, relativa alla attività, contenente tra le altre informazioni, anche la definizione dei valori minimi in relazione al contenuto di COV e di contaminanti bassobollenti dei rifiuti liquidi in uscita dalla fase di strippaggio, prima di essere stoccati e di proseguire il trattamento.

Silos stoccaggi

Dovrà essere minimizzata la formazione di composti tossici e/o infiammabili negli spazi di testa dei silos.

Linea fanghi

Il fango, se destinato a smaltimento in discarica, dovrà possedere i requisiti di ammissibilità in discarica previsti dal DM Ambiente 27 settembre 2010.

Le acque raccolte in uscita dalle sezioni di ispessimento e disidratazione potranno essere rimandate in testa all'impianto (sezione VPM).

Impianto di produzione CDR (CSS) tramite triturazione e accorpamento (operazioni R3 e R12)

Si autorizza l'installazione di un nuovo impianto di sterilizzazione e triturazione rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo, - marca *TESALYS*, modello *STERLISHRED 250* con potenzialità di trattamento di **40/60 kg/ora** (variabile con l'umidità del rifiuto) - di riserva a quello attualmente autorizzato. Il nuovo impianto dovrà essere installato all'interno del capannone B come identificato nella planimetria allegata al presente provvedimento (*Tavola 2E - Planimetria stabilimento con aree stoccaggio materie e rifiuti Rev1*).

Contestualmente si autorizza lo spostamento dell'impianto esistente, attualmente posizionato nel capannone A, all'interno del capannone B.

In aggiunta alle prescrizioni riportate nella precedente AIA per questa attività, che si intendono vigenti anche per il nuovo impianto di riserva su citato, il Gestore dovrà rispettare le seguenti prescrizioni integrative:

- I reflui derivanti dal trattamento di sterilizzazione dovranno essere inviati in testa all'impianto chimico-fisico o gestite come rifiuti (vd sezione Acque);
- Prima della messa in esercizio per il nuovo impianto di sterilizzazione su citato si dovrà procedere alla sua convalida secondo i criteri e per i parametri previsti dall'allegato III al DPR 254/2003; la convalida, da effettuarsi secondo quanto previsto dalla norma UNI 10384/94 e ss.mm.ii., dovrà essere ripetuta ogni ventiquattro mesi, e comunque ad ogni intervento di manutenzione straordinaria dell'impianto, e la relativa documentazione deve essere conservata per cinque anni presso l'impianto e deve essere esibita ad ogni richiesta delle competenti autorità;
- L'efficacia dell'impianto e del processo di sterilizzazione nel corso della gestione ordinaria devono essere verificate secondo quanto previsto all'All. III punto 2. del DPR 254/2003.

Soil Washing (R5/R12)

- Operazioni di **Riciclaggio/Recupero di altre sostanze inorganiche (R5) e scambio (R12) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11**, dell'allegato B alla parte quarta del D.Lgs. 152/06.

La quantità di rifiuti che è consentito trattare nell'impianto di soil washing è pari a **38.400 Mg/anno**, con utilizzo dell'impianto pari a 240 gg.

Le operazioni di trattamento/recupero devono essere condotte esclusivamente nelle aree individuate a tale scopo nella planimetria denominata *Tavola 2E - Planimetria stabilimento con aree stoccaggio materie e rifiuti Rev1*, facente parte integrante del presente atto.

Il recupero di materia (R5) dei rifiuti trattati in questa linea, è consentito nel rispetto di quanto riportato nei DM 5/02/1998 (rifiuti speciali non pericolosi) e nel DM 161 del 12.06.2002 (rifiuti speciali pericolosi), e delle condizioni riportate nei rispettivi allegati;

Le operazioni di recupero consentite, oltre allo stoccaggio in R13, in riferimento ai singoli CER, sono le seguenti:

CER	Definizione	Operazione consentita
[01 04 07*]	rifiuti contenenti sostanze pericolose, prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi	R12
[01 04 08]	scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	R12

CER	Definizione	Operazione consentita
[02 07 01]	rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima	R12
[02 07 05]	fanghi da trattamento sul posto degli effluenti	R12
[05 01 09*]	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	R12
[05 01 10]	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui al punto 050109	R12
[07 06 11*]	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	R12
[07 06 12]	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070611	R12
[10 01 07]	rifiuti fangosi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi	R12
[10 01 20*]	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	R12
[10 01 21]	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 100120	R12
[10 08 17*]	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	R12
[11 01 08*]	fanghi di fosfatazione	R12
[12 01 18*]	fanghi metallici (fanghi di rettifica, affilatura e lappatura) contenenti oli	R12
[12 01 14*]	fanghi di lavorazione, contenenti sostanze pericolose	R12
[19 08 12]	fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 190811	R12
[17 05 03*]	terra e rocce, contenenti sostanze pericolose	R12
[17 05 04]	terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03	R12
[17 05 05*]	materiale di dragaggio contenente sostanze pericolose	R12
[17 05 06]	materiale di dragaggio, diverso da quello di cui alla voce 17 05 05	R12
[17 05 07*]	pietrisco per massicciate ferroviarie, contenente sostanze pericolose	R12
[17 09 03*]	altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose	R12
[17 09 04]	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03	R5-R12
[19 02 05*]	fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, contenenti sostanze pericolose	R12

CER	Definizione	Operazione consentita
[19 02 06]	fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 190205	R12
[19 08 05]	fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane	R12
[19 08 13*]	fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali	R12
[19 08 14]	fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 190813	R12
[19 09 01]	rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari	R12
[19 09 02]	fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua	R12
[19 12 11*]	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti, contenenti sostanze pericolose	R12
[19 13 01*]	rifiuti solidi prodotti da operazioni di bonifica di terreni, contenenti sostanze pericolose	R12
[19 13 02]	rifiuti solidi prodotti da operazioni di bonifica di terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01	R12
[19 13 03*]	fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica di terreni, contenenti sostanze pericolose	R12
[19 13 04]	fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica di terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 03	R12
[19 13 05*]	fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose	R12
[19 13 06]	fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 191305	R12
[20 02 01]	rifiuti biodegradabili	R12
[20 03 03]	residui della pulizia stradale	R12

Prescrizioni generali

Tutte le fasi di carico e di scarico dei rifiuti e dei materiali dovranno essere svolte nel minor tempo possibile, e dovranno essere attuate, laddove tecnicamente ed economicamente applicabili, tutte le migliori tecniche disponibili al fine di prevenire, ridurre, contenere e mitigare la formazione e gli effetti delle emissioni diffuse (polveri, COV, odori, etc.).

L'impianto dovrà essere preventivamente bonificato all'atto di cambiamento di alimentazione (da trattamento suoli a trattamento biodegradabili e viceversa).

Fase di desorbimento termico a bassa temperatura (DT1)

- Qualora nella fase di caratterizzazione preliminare del rifiuto in ingresso (AC1) si dovesse riscontrare la presenza di contaminanti volatili nei terreni e componenti odorose, si dovrà procedere, al fine di prevenire la formazione di emissioni diffuse e di raggiungere gli obiettivi della bonifica del rifiuto, ad un trattamento preliminare nel Desorbitor termico (DT1);
- La fase di carico del fondo cocleato dovrà essere svolta nel minor tempo possibile in maniera tale da prevenire la formazione di emissioni diffuse (polveri).
- Il Gestore dovrà valutare la fattibilità tecnica ed economica del recupero del calore dagli scarichi gassosi del desorbitor termico (DT1).
- La condensa raccolta dal desorbitor termico (DT1) dovrà essere gestita come rifiuto ai sensi della normativa di settore vigente.
- I nastri trasportatori e le tramogge dovranno essere chiusi o comunque dotati di sistema di nebulizzazione, al fine di prevenire fenomeni di polverosità diffusa.

Impianto trattamento torbide

- L'eluato esausto in uscita dalla sezione trattamento torbide dovrà essere inviato a trattamento nell'impianto chimico-fisico.

Linea fanghi (asservita all'attività di Soil Washing)

- In seguito all'utilizzo della Linea fanghi per il trattamento di fanghi provenienti da terzi si dovrà procedere preliminarmente con lo svuotamento e la bonifica dell'ispessitore. I rifiuti generati dalla centrifuga dovranno essere raccolti e gestiti ai sensi della normativa di settore vigente.

Caratterizzazione post-trattamento

- Al fine di determinarne il corretto regime giuridico ed individuarne la conseguente destinazione, i materiali in uscita dal trattamento dovranno essere avviati al settore di caratterizzazione, così come individuato nella planimetria denominata (area ACSW, Tavola 2E - Planimetria stabilimento con aree stoccaggio materie e rifiuti Rev1) facente parte integrante del presente atto, per il tempo strettamente necessario all'esecuzione dell'accertamento chimico-fisico per la caratterizzazione.
- I materiali in uscita dal trattamento dovranno essere sottoposti ad idonei accertamenti merceologici e analitici, comprendenti il test di cessione eseguito in conformità a quanto stabilito nell'Allegato 3 del DM 5.02.1998 e s.m.i, da effettuarsi per ogni campagna di trattamento;

Gestione materiali e rifiuti in uscita dal trattamento

- I materiali in uscita dal trattamento che non dovessero essere conformi alle specifiche per il recupero e il loro riutilizzo, dovranno essere caratterizzati e gestiti come rifiuti, in conformità a quanto previsto dal presente atto e dalla normativa di settore vigente, in relazione a ogni tipologia di rifiuto;
- Il recupero di materia (R5), come materia prima secondaria per l'edilizia (ai sensi del DM 5/2/1998), del rifiuto con il seguente codice CER:

[17 09 04] rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03

è subordinato alla conformità all'allegato C della Circolare del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio 15 luglio 2005, n.UL/2005/5205. Inoltre per poter essere commercializzato e utilizzato come "prodotto da costruzione" il materiale in uscita dal trattamento dovrà essere qualificato mediante marcatura CE secondo quanto stabilito da:

- Regolamento UE 305/2011;

- D. Lgs. 16 giugno 2017, n. 106, recante "Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011";
- Norme europee armonizzate relative agli aggregati, alcune delle quali risultano specifiche per gli aggregati riciclati (UNI EN 12620 – aggregati per calcestruzzo, UNI 8520-1 e UNI 8520-2), distinte a seconda dell'utilizzo finale;
- disposizioni stabilite dalle vigenti Norme tecniche delle costruzioni (DM 17 gennaio 2018).
- Dovrà essere istituito un autonomo e distinto registro di carico e scarico di cui all'art. 190 del D.Lgs. 152/06, da utilizzarsi in via esclusiva per i rifiuti destinati all'attività di recupero (R5). Il medesimo dovrà essere tenuto con le modalità previste dal predetto disposto normativo nonché dal DM 01.04.1998 n. 148;
- Dovranno essere considerati rifiuti, e quindi gestiti come tali ai sensi della normativa di settore vigente, quei materiali che pur possedendo le caratteristiche di materiali recuperati, non vengono destinati in modo effettivo ed oggettivo ad un ciclo di recupero entro 18 mesi dalla loro produzione;
- I rifiuti prodotti dal processo, se destinati a smaltimento in discarica, preliminarmente al loro invio in discarica, dovranno essere sottoposti alle operazioni di solidificazione e trattamento termico (granulazione e desorbimento termico) se necessario al fine del raggiungimento dei requisiti di ammissibilità in discarica previsti dal DM Ambiente 27 settembre 2010.

Soil Washing su rifiuti biodegradabili (R12)

Per il trattamento di rifiuti biodegradabili, oltre al rispetto delle pertinenti prescrizioni prima riportate per questa attività, dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- Il trattamento di recupero del rifiuto biodegradabile (CER 200201) potrà avvenire esclusivamente con operazione di recupero R12;
- Il quantitativo massimo dei rifiuti trattabili con operazione di recupero **R12** per questa tipologia di rifiuto (CER 200201) è pari a **17000 Mg/anno**, da considerarsi ricompreso nel quantitativo totale autorizzato in R12 per l'attività di Soil Washing pari a **38.400 Mg/anno**.

Riduzione volumetrica e inertizzazione fanghi (D14 – R12)

Le operazioni di trattamento/recupero devono essere condotte esclusivamente nelle aree individuate a tale scopo nelle planimetria denominata *Tavola 2E - Planimetria stabilimento con aree stoccaggio materie e rifiuti Rev1*, facente parte integrante del presente atto.

È consentito trattare per questa attività una quantità di rifiuti non superiore a **500 Mg/anno**, che si deve considerare ricompresa nel quantitativo autorizzato per le operazioni di **R12/D14**, ossia complessivamente inferiore a **10 tonn/giorno** e comunque inferiore a **500 Mg/anno** in **R12** e a **2500 Mg/anno** in **D14**.

Lo stoccaggio dei rifiuti (D15/R13) in uscita dalla linea di trattamento deve avvenire nelle aree identificate a tal fine nella planimetria denominata *Tavola 2E - Planimetria stabilimento con aree stoccaggio materie e rifiuti Rev1*, facente parte integrante del presente atto.

Alle operazioni di trattamento finalizzato al recupero potranno essere conferiti esclusivamente i rifiuti identificati con i seguenti CER:

CER rifiuto	denominazione	operazione
[01 04 07*]	rifiuti contenenti sostanze pericolose, prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi	R12 – D14
[02 07 01]	rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia	R12 – D14

	prima	
[02 07 05]	fanghi da trattamento sul posto degli effluenti	R12 – D14
[05 01 09*]	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	R12 – D14
[07 06 11*]	fanghi prodotti dal trattamento in loco di effluenti contenenti sostanze pericolose	R12 – D14
[05 01 10]	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 05 01 09	R12 – D14
[07 06 12]	fanghi prodotti dal trattamento in loco di effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 06 11	R12 – D14
[10 01 07]	rifiuti fangosi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi	R12 – D14
[10 01 20*]	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	R12 – D14
[10 01 21]	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 20	R12 – D14
[10 08 17*]	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento di fumi, contenenti sostanze pericolose	R12 – D14
[11 01 08*]	fanghi di fosfatazione	R12 – D14
[12 01 14*]	fanghi di lavorazione, contenenti sostanze pericolose	R12 – D14
[12 01 18*]	fanghi metallici (fanghi di rettifica, affilatura e lappatura) contenenti oli	R12 – D14
[17 05 05*]	materiale di dragaggio contenente sostanze pericolose	R12 – D14
[17 05 06]	materiale di dragaggio, diverso da quello di cui alla voce 17 05 05	R12 – D14
[17 05 07*]	pietrisco per massicciate ferroviarie, contenente sostanze pericolose	R12 – D14
[17 09 03*]	altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose	R12 – D14
[19 02 05*]	fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, contenenti sostanze pericolose	R12 – D14
[19 02 06]	fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 19 02 05	R12 – D14
[19 08 12]	fanghi prodotti dal trattamento biologico di acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11	R12 – D14
[19 08 13*]	fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti di acque reflue industriali	R12 – D14
[19 08 14]	fanghi prodotti da altri trattamenti di acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13	R12 – D14
[19 09 02]	fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua	R12 – D14
[19 13 03*]	fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica di terreni, contenenti sostanze pericolose	R12 – D14

[19 13 04]	fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica di terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 03	R12 – D14
[19 13 05*]	fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose	R12 – D14
[19 13 06]	fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 05	R12 – D14

Prescrizioni generali Linea fanghi conto terzi

- Qualora le classi di pericolo dei fanghi presenti e di quelli da trattare non siano compatibili tra loro si dovrà procedere preliminarmente con lo svuotamento e la bonifica della linea. I rifiuti generati dalla centrifuga dovranno essere raccolti e gestiti ai sensi della normativa di settore vigente.
- In seguito all'utilizzo della Linea fanghi per il trattamento di fanghi asserviti all'attività di *Soil Washing* si dovrà procedere preliminarmente con lo svuotamento e la bonifica dell'ispessitore.
- Qualora tecnicamente possibile i rifiuti liquidi derivanti dalla riduzione volumetrica e dalla disidratazione dei fanghi dovranno essere trattati nella sezione torbide del *Soil Washing*. In tal caso essi dovranno essere inviati direttamente, evitando quindi ulteriori stoccaggi intermedi. Qualora non fosse possibile, essi dovranno essere stoccati in idonei contenitori presso le aree di stoccaggio autorizzate per essere inviati a trattamento presso impianti autorizzati.
- Devono essere impiegati metodi di caricamento atti ad evitare la formazione di polverosità diffusa. Gli ugelli dei nebulizzatori posizionati a bordo della tramoggia di carico del miscelatore devono essere mantenuti funzionanti ed efficienti;
- I nastri di trasporto dalla tramoggia di carico al miscelatore ed al cassone di stoccaggio devono essere chiusi;
- Il rifiuto inertizzato deve possedere idoneo stato fisico palabile e non gocciolante e deve essere stoccato nel deposito temporaneo in un cassone dotato di apposito sistema di copertura;
- Al fine di valutare la conformità del rifiuto trattato ai criteri di ammissibilità in discarica, lo stoccaggio dello stesso deve consentire di eseguire un campionamento conforme alla UNI 10802/2013;
- Dovrà essere istituito un autonomo e distinto registro di carico e scarico di cui all'art. 190 del D.Lgs. 152/06, utilizzarsi in via esclusiva per i rifiuti destinati all'attività di recupero (R3). Il medesimo dovrà essere tenuto con le modalità previste dal predetto disposto normativo nonché dal DM 01.04.1998 n. 148;
- I rifiuti prodotti dal processo, se destinati a smaltimento in discarica, preliminarmente al loro invio in discarica, dovranno essere sottoposti alle operazioni di solidificazione e trattamento termico (granulazione e desorbimento termico) se necessario al fine del raggiungimento dei requisiti di ammissibilità in discarica previsti dal DM Ambiente 27 settembre 2010.

ARIA

Emissioni convogliate

Si autorizza il seguente quadro emissivo:

TABELLA 1: VALORI LIMITE SULLE EMISSIONI IN ATMOSFERA

TABELLA 1: VALORI LIMITE SULLE EMISSIONI IN ATMOSFERA

Punti di emissione convogliata	Fasi di provenienza	Sostanza inquinante	Limite di emissione (concentrazione [mg/Nm ³])	Rif. normativo	Prescrizioni
E ₁	Caldaie a gasolio Mod. E IX/230/50	/	Tali impianti non necessitano di autorizzazione alle emissioni, essendo la potenza termica complessiva inferiore a 1 MW, ovvero impianti ad emissioni scarsamente rilevanti	allegato IV parte I della parte V del D. Lgs. 152/06	le tre caldaie modello E IX /230/50 avendo sia caratteristiche tecniche e costruttive simili sia emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee ed essendo localizzati nello stesso stabilimento e destinati a specifiche attività tra loro identiche, devono considerarsi come un unico impianto. Pertanto, deve essere disposto il convogliamento ad un solo punto di emissione (punto emissione E1). I valori limite di emissione, espressi concentrazione, devono essere riferiti al complesso delle emissioni dell'impianto. Deve essere comunque rispettato quanto individuato alla voce PRESCRIZIONI.
E ₂	Caldaia a gasolio; Generatore diesel solo in emergenza (desorbimento termico, linea SW)	/	Emissione scarsamente rilevante (potenza termica complessiva inferiore a 1 MW)	allegato I parte III punto [4] della parte V del D.Lgs. 152/06	Nell'esercizio della caldaia la ditta deve rispettare quanto segue: a) per i camini situati a distanza inferiore ai 10 metri da locali abitati, i loro sbocchi, ad andamento verticale, devono risultare più alti di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo. Per distanza compresa tra i 10 metri e i 50 metri da aperture di locali abitati devono risultare a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta.

TABELLA 1: VALORI LIMITE SULLE EMISSIONI IN ATMOSFERA

Punti di emissione convogliata	Fasi di provenienza	Sostanza inquinante	Limite di emissione (concentrazione [mg/Nm ³])	Rif. normativo	Prescrizioni
					<p>Ove non sia possibile rispettare le distanze anzidette le bocche dei camini devono essere posizionate in modo tale da consentire una adeguata evacuazione e dispersione dei prodotti della combustione onde evitare la reimmissione degli stessi nell'edificio attraverso qualsiasi apertura o, laddove più restrittivo, attenersi al vigente Regolamento Edilizio Comunale e/o alle eventuali prescrizioni disposte dall'Amministrazione comunale;</p> <p>b) deve essere compilata, ogni qualvolta si utilizza il G. E., la scheda G.E. e tenuta a disposizione degli organi di controllo.</p> <p>Deve essere comunque rispettato quanto individuato alla voce PRESCRIZIONI</p>
<i>E₃</i>	Forno	Devono essere rispettati i valori limite indicati nelle tabelle A.1., A.2., A.3., A.4., A.5., A.6			Deve essere rispettato quanto individuato alla voce PRESCRIZIONI.
<i>E'₃</i>	Scrubber	L'attivazione dei punti emissivi <i>E'₃</i> e/o <i>E''₃</i> deve essere annotato in un registro conforme agli schemi esemplificativi indicati nell'allegato VI della parte V del D. Lgs 152/06 vedi punto 15 alla voce PRESCRIZIONI			
<i>E''₃</i>	Valvola di scoppio				
<i>E₄</i>	Sfiato Silos (convogliamento emissioni silos da 1 a 8, silos 10)	Composti organici sotto forma di gas, vapori o polveri di cui alla Tab. D	Soglia di rilevanza (espressa come flusso di massa)	Valore di emissione (espresso come concentrazione)	tabella D dell'allegato I parte II della parte V del D.Lgs. 152/06.
			Classe I	25 g/h	5 mg/Nm ³
			Classe II	100 g/h	20 mg/Nm ³
			Classe III	2000 g/h	150 mg/Nm ³
					<p>Gli sfiati dei silos, avendo sia caratteristiche tecniche e costruttive simili sia emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee ed essendo localizzati nello stesso stabilimento e destinati a specifiche attività tra loro identiche, devono considerarsi come un unico impianto. Pertanto, deve essere disposto il convogliamento</p>

TABELLA 1: VALORI LIMITE SULLE EMISSIONI IN ATMOSFERA

Punti di emissione convogliata	Fasi di provenienza	Sostanza inquinante	Limite di emissione (concentrazione [mg/Nm ³])		Rif. normativo	Prescrizioni
			Classe IV	3000 g/h 300 mg/Nm ³		
			Classe V	4000 g/h 600 mg/Nm ³		
		Polveri totali	<p>50 mg /Nm³ se il flusso di massa è pari o superiore a 0,5 kg/h</p> <p>150 mg /Nm³ se il flusso di massa è pari o superiore alla soglia di rilevanza corrispondente a 0,1 kg/h ed è inferiore a 0,5 kg/h</p>		allegato I parte II punto 5. della parte V del D.Lgs. 152/06.	mento ad un solo punto di emissione (punto emissione E4). Valori limite di emissione, espressi come concentrazione, devono essere riferiti al complesso di emissioni dell'impianto. Tale punto emissivo deve essere dotato di sistema di abbattimento a carboni attivi. Deve essere comunque rispettato quanto indicato alla voce PRESCRIZIONI
		COV	50 espresso come mgC/Nm ³		D.G.R. Sardegna n. 9/42 del 23/02/2012	Le operazioni di travaso e miscelazione di composti contenenti C.O.V. devono avvenire in uno spazio ben definito dello stabilimento e, le emissioni derivanti da tali operazioni, devono essere convogliate ad un idoneo impianto di abbattimento prima di essere inviate all'esterno. Deve essere comunque rispettato quanto indicato alla voce PRESCRIZIONI
E ₅	Convogliamento C.O.V. operazioni di travaso contenenti C.O.V.	Polveri totali	<p>50 mg /Nm³ se il flusso di massa è pari o superiore a 0,5 kg/h</p> <p>150 mg /Nm³ se il flusso di massa è pari o superiore alla soglia di rilevanza corrispondente a 0,1 kg/h ed è inferiore a 0,5 kg/h</p>		allegato I parte II punto 5. della parte V del D.Lgs. 152/06.	Deve essere comunque rispettato quanto indicato alla voce PRESCRIZIONI
E ₆ , E ₇ , E ₈ , E ₉ , E ₁₀	Cappe laboratorio chimico	/	Tali impianti non necessitano di autorizzazione alle emissioni in quanto attività emissiva poco significativa.		lettera jj della parte I dell'allegato IV alla parte V del D. Lgs. 152/06	Tali impianti non necessitano di autorizzazione alle emissioni in quanto attività emissiva poco significativa. Resta inteso che non devono essere

TABELLA 1: VALORI LIMITE SULLE EMISSIONI IN ATMOSFERA

Punti di emissione convogliata	Fasi di provenienza	Sostanza inquinante	Limite di emissione (concentrazione [mg/Nm ³])		Rif. normativo	Prescrizioni
						emesse sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate così come individuate dall'allegato I parte I alla parte V del D. Lgs. 152/06. Deve essere comunque rispettato quanto indicato alla voce PRESCRIZIONI
<i>E₁₁</i>	Trattamento aria Impianto lavaggio imballaggi	Sostanze inorganiche che si presentano sotto forma di polvere di cui alla tabella B dell'allegato I parte II della parte V D. Lgs. 152/06.	Soglia di rilevanza (espressa come flusso di massa)	Valore di emissione (espresso come concentrazione)	tabella B dell'allegato I parte II della parte V D. Lgs. 152/06.	Tale punto emissivo deve essere dotato di sistema di abbattimento a carboni attivi. Deve essere comunque rispettato quanto indicato alla voce PRESCRIZIONI
			Classe I	1 g/h	0,2 mg/Nm ³	
			Classe II	5 g/h	1 mg/Nm ³	
			Classe III	25 g/h	5 mg/Nm ³	
		Sostanze inorganiche che si presentano sotto forma di gas o vapore di cui alla tabella C dell'allegato I parte II della parte V D. Lgs. 152/06.	Soglia di rilevanza (espressa come flusso di massa)	Valore di emissione (espresso come concentrazione)	tabella C dell'allegato I parte II della parte V D. Lgs. 152/06.	
			Classe I	10 g/h	1 mg/Nm ³	
			Classe II	50 g/h	5 mg/Nm ³	
			Classe III	300 g/h	30 mg/Nm ³	
			Classe IV	2000 g/h	250 mg/Nm ³	
			Classe V	5000 g/h	500 mg/Nm ³	
		Composti organici sotto forma di gas, vapori o polveri di cui alla Tab. D.	Soglia di rilevanza (espressa come flusso di massa)	Valore di emissione (espresso come concentrazione)	tabella D dell'allegato I parte II della parte V D. Lgs. 152/06.	
			Classe I	25 g/h	5 mg/Nm ³	

TABELLA 1: VALORI LIMITE SULLE EMISSIONI IN ATMOSFERA

Punti di emissione convogliata	Fasi di provenienza	Sostanza inquinante	Limite di emissione (concentrazione [mg/Nm³])		Rif. normativo	Prescrizioni		
E ₁₂	Impianto trattamento rifiuti liquidi, (Trattamento acque: VRM - SDF - silos 9 - strippaggio)	Composti organici sotto forma di gas, vapori o polveri di cui alla tabella D dell'allegato I parte II della parte V D. Lgs. 152/06.	Classe II	100 g/h 20 mg/Nm³	allegato I parte II punto 5. della parte V del D.Lgs. 152/06.	Tale punto emissivo deve essere dotato di sistema di abbattimento a carboni attivi. Deve essere comunque rispettato quanto indicato alla voce PRESCRIZIONI		
			Classe III	2000 g/h 150 mg/Nm³				
			Classe IV	3000 g/h 300 mg/Nm³				
			Classe V	4000 g/h 600 mg/Nm³				
			50 mg /Nm³ se il flusso di massa è pari o superiore a 0,5 kg/h					
		Polveri totali	150 mg /Nm³ se il flusso di massa è pari o superiore alla soglia di rilevanza corrispondente a 0,1 kg/h ed è inferiore a 0,5 kg/h					
		Composti organici sotto forma di gas, vapori o polveri di cui alla tabella D dell'allegato I parte II della parte V D. Lgs. 152/06.	Soglia di rilevanza (espressa come flusso di massa)	Valore di emissione (espresso come concentrazione)				
			Classe I	25 g/h 5 mg/Nm³	tabella D dell'allegato I parte II della parte V D. Lgs. 152/06.			
			Classe II	100 g/h 20 mg/Nm³				
			Classe III	2000 g/h 150 mg/Nm³				
			Classe IV	3000 g/h 300 mg/Nm³				
		Classe V	4000 g/h 600 mg/Nm³					
		50 mg /Nm³ se il flusso di massa è pari o superiore a 0,5 kg/h						
		Polveri totali	150 mg /Nm³ se il flusso di massa è pari o superiore alla soglia di rilevanza corrispondente a 0,1 kg/h ed è inferiore a 0,5 kg/h		allegato I parte II punto 5. della parte V del D.Lgs. 152/06.			
E ₁₃	Impianto trattamento rifiuti liquidi, (convogliamento emissioni Filtro VPM e rompi sacchi)	Composti organici sotto forma di gas, vapori o polveri di cui alla tabella D dell'allegato I	Soglia di rilevanza (espressa come flusso di massa)	Valore di emissione (espresso come concentrazione)	tabella D dell'allegato I parte II della parte V D. Lgs. 152/06.	Tale punto emissivo deve essere dotato di sistema di abbattimento filtro a maniche. Deve essere comunque rispettato quanto indicato alla voce PRESCRIZIONI.		
							Classe I	25 g/h 5 mg/Nm³

TABELLA 1: VALORI LIMITE SULLE EMISSIONI IN ATMOSFERA

Punti di emissione convogliata	Fasi di provenienza	Sostanza inquinante	Limite di emissione (concentrazione [mg/Nm³])		Rif. normativo	Prescrizioni
			Classe II	100 g/h	20 mg/Nm³	
			Classe III	2000 g/h	150 mg/Nm³	
		parte II della parte V D. Lgs. 152/06.	Classe IV	3000 g/h	300 mg/Nm³	
			Classe V	4000 g/h	600 mg/Nm³	
		Polveri totali	50 mg/Nm³ se il flusso di massa è pari o superiore a 0,5 kg/h		allegato I parte II punto 5. della parte V del D.Lgs. 152/06	
			150 mg/Nm³ se il flusso di massa è pari o superiore alla soglia di rilevanza corrispondente a 0,1 kg/h ed è inferiore a 0,5 kg/h			
				Soglia di rilevanza (espressa come flusso di massa)	Valore di emissione (espresso come concentrazione)	
		Composti organici sotto forma di gas, vapori o polveri di cui alla tabella D dell'allegato I parte II della parte V D. Lgs. 152/06.	Classe I	25 g/h	5 mg/Nm³	tabella D dell'allegato I parte II della parte V D. Lgs. 152/06.
			Classe II	100 g/h	20 mg/Nm³	
			Classe III	2000 g/h	150 mg/Nm³	
			Classe IV	3000 g/h	300 mg/Nm³	
			Classe V	4000 g/h	600 mg/Nm³	
E14	1. Pretrattamento per rimozione bassobollenti da liquidi da avviare a trattamento chimico fisico di recupero oli.					Tale punto emissivo deve essere dotato di sistema di abbattimento a carboni attivi.
	2. Trattamento di accorpamento di oli in R12					Deve essere comunque rispettato quanto indicato alla voce PRESCRIZIONI.
	3. Silos stoccaggio (silos 11, 12, TK1, TK2, TK3, TK4 nell'area M)					
		Polveri totali	50 mg/Nm³ se il flusso di massa è pari o superiore a 0,5 kg/h		allegato I parte II punto 5. della parte V del D.Lgs. 152/06	
			150 mg /Nm³ se il flusso di massa è pari o superiore alla soglia di rilevanza corrispondente a 0,1 kg/h ed è inferiore a 0,5 kg/h			
			50 mg /Nm³ se il flusso di massa è pari o superiore a 0,5 kg/h		allegato I parte II punto 5. della parte V del D.Lgs. 152/06	
			150 mg /Nm³ se il flusso di massa è pari o superiore alla soglia di rilevanza corrispondente a 0,1 kg/h ed è inferiore a 0,5 kg/h			
E15	Soil Washing	Composti organici		Soglia di rilevanza	Valore di emissione (espresso come concentrazione)	tabella D
						Tale punto emissivo deve

TABELLA 1: VALORI LIMITE SULLE EMISSIONI IN ATMOSFERA

TABELLA 1. VALORI LIMITE SULLE EMISSIONI IN ATMOSFERA						
Punti di emissione convogliata	Fasi di provenienza	Sostanza inquinante	Limite di emissione (concentrazione [mg/Nm ³])		Rif. normativo	Prescrizioni
			(espressa come flusso di massa)	o come concentrazione)		
	-desorbimento termico –(E15) 1. Fase pretrattamento terreni; 2. Fase di stagionatura dei fanghi inertizzati	sotto forma di gas, vapori o polveri di cui alla tabella D dell'allegato I parte II della parte V D. Lgs. 152/06.	Classe I	25 g/h	5 mg/Nm ³	dell'allegato I parte II della parte V D. Lgs. 152/06. essere dotato di sistema di abbattimento a carboni attivi. Deve essere comunque rispettato quanto indicato alla voce PRESCRIZIONI.
		Classe II	100 g/h	20 mg/Nm ³		
		Classe III	2000 g/h	150 mg/Nm ³		
		Classe IV	3000 g/h	300 mg/Nm ³		
		Classe V	4000 g/h	600 mg/Nm ³		
		Polveri totali	50 mg/Nm ³ se il flusso di massa è pari o superiore a 0,5 kg/h		allegato I parte II punto 5. della parte V del D. Lgs. 152/06	
			150 mg /Nm ³ se il flusso di massa è pari o superiore alla soglia di rilevanza corrispondente a 0,1 kg/h ed è inferiore a 0,5 kg/h		allegato I parte II punto 5. della parte V del D.Lgs. 152/06	
E16	Area Soil Washing: miscelatore a vomeri (MV1)– vasca preparazione (VP)– cella di pesatura (CP1)	Polveri totali	5 mg/Nm ³		BAT 41, tab. 6.8 delle BAT Trattamento chimico-fisico dei rifiuti, 2018	Tale punto emissivo deve essere dotato di sistema di abbattimento filtro a maniche. Deve essere comunque rispettato quanto indicato alla voce PRESCRIZIONI.
E17	Stoccaggio reagenti linea fanghi (inertizzazione) silo polveri (SP1) cemento	Polveri totali	10 mg/Nm ³		Par. 5.32 Secondary techniques to minimise dust from storage – dust filters on silos and hoppers, Brefs Emissions from storage, 2006	Tale punto emissivo deve essere dotato di sistema di abbattimento filtro a maniche. Deve essere comunque rispettato quanto indicato alla voce PRESCRIZIONI.
E18	Silos polveri (SP2) Calcio idrossido	Polveri totali	10 mg/Nm ³		Par. 5.3.2 Secondary techniques to minimise dust from storage – dust filters on silos and hoppers, Brefs Emissions from	Tale punto emissivo deve essere dotato di sistema di abbattimento filtro a maniche. Deve essere comunque rispettato quanto indicato alla voce PRESCRIZIONI.

TABELLA 1: VALORI LIMITE SULLE EMISSIONI IN ATMOSFERA

Punti di emissione convogliata	Fasi di provenienza	Sostanza inquinante	Limite di emissione (concentrazione [mg/Nm ³])	Rif. normativo	Prescrizioni
				storage, 2006	
E19	Caldaia a gasolio Idropulitrice (Lavaggio imballaggi)	/	Emissione scarsamente rilevante (potenza termica complessiva pari a 73,3 kW/h, e quindi inferiore a 1 MW)	allegato I parte III punto [4] della parte V del D.Lgs. 152/06. Nell'esercizio della caldaia la ditta deve rispettare quanto segue:	a) per i camini situati a distanza inferiore ai 10 metri da locali abitati, i loro sbocchi, ad andamento verticale, devono risultare più alti di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualsunque altro ostacolo. Per distanza compresa tra i 10 metri e i 50 metri da aperture di locali abitati devono risultare a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta. Ove non sia possibile rispettare le distanze anzidette le bocche dei camini devono essere posizionate in modo tale da consentire una adeguata evacuazione e dispersione dei prodotti della combustione onde evitare la reimmissione degli stessi nell'edificio attraverso qualsiasi apertura o, laddove più restrittivo, attenersi al vigente Regolamento Edilizio Comunale e/o alle eventuali prescrizioni disposte dall'Amministrazione comunale;

Per i nuovi punti di emissione E14, E15, E16, E17, E18 il Gestore dovrà comunicare la data della messa in esercizio dell'impianto con un preavviso di almeno 15 giorni, naturali e consecutivi, alla Città Metropolitana di Cagliari, al Comune di Settimo S. P. e al Dipartimento provinciale dell'ARPA Sardegna, competente per territorio.

Il Gestore dovrà comunicare la data di messa a regime dei punti di emissione citati nell'articolo precedente, che salvo particolari caratteristiche tecniche dell'impianto, di cui il Gestore dovrà dare evidenza, dovrà avvenire entro 3 mesi dalla data di messa in esercizio.

A partire dalla data di messa a regime dell'impianto, entro e non oltre 30 giorni naturali e consecutivi, il Gestore dovrà effettuare i controlli analitici delle emissioni per ciascun punto di emissione attivato. Detti controlli dovranno essere preventivamente concordati con ARPAS, e i risultati dovranno essere trasmessi alla Città metropolitana di Cagliari e al Dipartimento dell'ARPA Sardegna competente per territorio.

EMISSIONI ODORIGENE TRATTAMENTO SOIL WASHING

In occasione del primo ciclo di lavorazione di rifiuti putrescibili o potenzialmente odorigeni (posidonia, residui dello spazzamento stradale, ecc.) il Gestore dovrà definire e attuare una campagna di monitoraggio degli odori, da concordare con Arpas). In caso vengano rilevati di valori di emissioni odorigene superiori rispetto a quelli individuati con il *Piano previsionale di impatto odorigeno*, o in caso di riconoscimento di molestie olfattive presso recettori sensibili, il Gestore dovrà:

- elaborare un *Piano di gestione degli odori* che farà parte integrante del SGA, che contenga almeno una specifica procedura, finalizzata alla prevenzione della formazione delle emissioni odorigene attraverso l'applicazione di una o una combinazione delle tecniche indicate di seguito ((cfr. BAT 13 delle *BAT Gestione rifiuti*, 2018):

l'uso di trattamento chimico;

l'ottimizzare il trattamento aerobico;

la minimizzazione dei tempi di permanenza del rifiuto sul sito di stoccaggio;

ACQUA

In relazione a questa tematica il Gestore dovrà rispettare le seguenti prescrizioni:

1. Dovrà essere garantito il regolare e corretto funzionamento degli impianti, nonché corretta gestione e manutenzione delle strutture e delle infrastrutture annesse dotate di sistemi atti a garantire il rispetto delle misure di sicurezza, il raggiungimento dei limiti allo scarico e gli obiettivi di qualità.
2. I reflui prodotti dall'installazione IPPC devono essere gestiti esclusivamente tramite gli scarichi individuati e localizzati nel documento AIA. L'immissione dello scarico in fognatura non deve in alcun modo compromettere la funzionalità dell'impianto di depurazione finale.
3. Gli scarichi, prima dell'immissione in fognatura, devono rispettare i limiti di emissione della **Tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.**, e per l'impianto chimico fisico anche i livelli di emissione associati alle BAT per gli scarichi indiretti in un corpo idrico ricevente dei parametri indicati nella **Tabella 6.2 della Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1147 del 10.08.2018**. Il Gestore dovrà, inoltre, tener conto ed attuare, ove possibile, quanto dettato nelle BAT 3, 6, 7, 11, 19, 20, 35 della Decisione su citata.
4. E' fatto divieto di conseguire i valori limite di emissione mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
5. Dovrà essere verificata la qualità delle acque scaricate dei seguenti scarichi:
a) **Impianto Chimico-fisico**, dovranno essere determinati i parametri di cui alla tabella sotto riportata. Dovranno, inoltre, essere determinati i valori degli Oli minerali persistenti e Idrocarburi di origine petrolifera persistenti.

Lo scarico in fognatura potrà avvenire solo previa verifica della qualità del refluo certificato da analisi chimico-fisica dei parametri indicati sopra eseguita da laboratorio accreditato/autorizzato.

Parametro	Concentrazione massima allo scarico (mg/l)	Riferimento normativo
pH	5,5 – 9,5	Tabella 3, All.5, p. III, D. Lgs. 152/06, fognatura
Temperatura		Tabella 3, All.5, p. III, D. Lgs. 152/06, fognatura
Solidi speciali totali	≤200	Tabella 3, All.5, p. III, D. Lgs. 152/06, fognatura
BOD5	≤250	Tabella 3, All.5, p. III, D. Lgs. 152/06, fognatura
COD	≤500	Tabella 3, All.5, p. III, D. Lgs. 152/06, fognatura
Alluminio	≤1	Tabella 3, All.5, p. III, D. Lgs. 152/06, fognatura
Arsenico	≤0,05	Tabella 3, All.5, p. III, D. Lgs. 152/06, corpo idrico
Boro	≤4	BAT Waste Treatment tab. 6.2
		Tabella 3, All.5, p. III, D. Lgs. 152/06, fognatura

Cadmio	≤0,02	BAT Waste Treatment tab. 6.2
Cromo	≤0,15	BAT Waste Treatment tab. 6.2
Cromo VI	≤0,1	BAT Waste Treatment tab. 6.2
Ferro	≤4	Tabella 3, All.5, p. III, D. Lgs. 152/06, fognatura
Manganese	≤4	Tabella 3, All.5, p. III, D. Lgs. 152/06, fognatura
Mercurio	≤0,005	BAT Waste Treatment tab. 6.2
Nichel	≤0,5	BAT Waste Treatment tab. 6.2
Piombo	≤0,1	BAT Waste Treatment tab. 6.2
Rame	≤0,1	BAT Waste Treatment tab. 6.2
Selenio	≤0,03	Tabella 3, All.5, p. III, D. Lgs. 152/06, corpo idrico
Zinco	≤1	BAT Waste Treatment tab. 6.2
Cianuri totali	≤0,5	Tabella 3, All.5, p. III, D. Lgs. 152/06, corpo idrico
Fluoruri	≤12	Tabella 3, All.5, p. III, D. Lgs. 152/06, fognatura
Fosforo totale	≤10	Tabella 3, All.5, p. III, D. Lgs. 152/06, fognatura
Azoto ammoniacale	≤30	Tabella 3, All.5, p. III, D. Lgs. 152/06, fognatura
Azoto nitroso	≤0,6	Tabella 3, All.5, p. III, D. Lgs. 152/06, fognatura
Azoto nitrico	≤30	Tabella 3, All.5, p. III, D. Lgs. 152/06, fognatura
Idrocarburi totali	≤5	Tabella 3, All.5, p. III, D. Lgs. 152/06, corpo idrico
Fenoli	≤0,5	Tabella 3, All.5, p. III, D. Lgs. 152/06, corpo idrico
Solventi Organici Aromatici	≤0,2	Tabella 3, All.5, p. III, D. Lgs. 152/06, corpo idrico
Solventi Organici Azotati	≤0,1	Tabella 3, All.5, p. III, D. Lgs. 152/06, corpo idrico
Tensioattivi totali	≤4	Tabella 3, All.5, p. III, D. Lgs. 152/06, fognatura
Pesticidi fosforati	≤0,1	Tabella 3, All.5, p. III, D. Lgs. 152/06, corpo idrico
Pesticidi totali (esclusi fosforati)	≤0,05	Tabella 3, All.5, p. III, D. Lgs. 152/06, corpo idrico
Solventi clorurati	≤1	Tabella 3, All.5, p. III, D. Lgs. 152/06, corpo idrico
Cianuro libero (CN')	≤0,1	BAT Waste Treatment tab. 6.2
Composti organici alogenati adsorbibili (AOX)	≤1	BAT Waste Treatment tab. 6.2

Per i parametri di Cloruri e Solfati la concentrazione media annua non dovrà superare i limiti stabiliti rispettivamente in

Cloruri: 5.000 mg/l

Solfati: 3.500 mg/l

Il gestore dell'impianto IPPC, prima dell'attivazione dello scarico, è sempre tenuta a trasmettere il certificato di analisi al Gestore del SII, alla Città Metropolitana di Cagliari ed ARPAS, e comunicare:

- la data e l'ora di inizio dello scarico
- la data e l'ora di fine dello scarico
- le quantità previste per lo scarico.

In caso di non conformità dovrà essere gestito come rifiuto o rimandato in testa all'impianto chimico fisico per il trattamento.

La portata massima dello scarico non deve superare i **6 mc/h** equalizzati durante i turni di lavoro, nell'arco delle **12-16 ore**, per consentire il controllo delle operazioni legate allo stesso.

b) Impianto di sterilizzazione, con frequenza mensile, compatibilmente con l'attività dello scarico, dovranno essere determinati i parametri di cui ai numeri **1, 6, 7, 8, 32, 33, 34, 35, 50** della **Tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.**, con riferimento ai limiti per lo scarico in **fognatura**.

c) **Acque meteoriche di I^a pioggia**, con frequenza mensile, compatibilmente con l'attività dello scarico, dovranno essere determinati i parametri di cui ai numeri **1, 6, 8, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 37** della **Tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.**, con riferimento ai limiti per lo scarico in fognatura.

L'immissione in fognatura delle acque reflue trattate, dovrà avvenire entro le **48 ore** successive al termine della precipitazione.

Copia dei referti dovrà essere inviata trimestralmente alla Città Metropolitana di Cagliari, al Gestore del SII ed ARPAS.

d) **Acque meteoriche di II^a pioggia**, con frequenza annuale, compatibilmente con l'attività dello scarico, dovranno essere determinati i parametri di cui ai numeri **1, 6, 8, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 37** della **Tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.**, con riferimento ai limiti per lo scarico in fognatura.

Copia dei referti dovrà essere inviata annualmente alla Città Metropolitana di Cagliari ed al Dipartimento ARPAS competente per il territorio.

6. La Società dovrà ottimizzare il consumo di acqua massimizzandone il riciclo attraverso il riutilizzo dei reflui e delle acque meteoriche di dilavamento e applicando misure di miglioramento della gestione delle acque, quali ad esempio l'elaborazione di un piano per il risparmio idrico (BAT 19 *Waste Treatment punti a. e b.*)
7. Lo smaltimento dei reflui dovrà sempre avvenire in modo tale da non causare pregiudizio alla salute.
8. Dovrà essere sempre consentito l'accesso agli impianti al personale deputato al controllo tecnico e qualitativo.
9. Tutti gli scarichi, devono essere resi accessibili per il campionamento da parte dell'autorità competente per il controllo nel punto assunto a riferimento per il campionamento.
10. Il prelievo dei campioni da parte degli organi deputati al controllo tecnico e qualitativo deve essere reso agevole e significativo, il medesimo deve avvenire attraverso un apposito pozzetto o un rubinetto di presa campioni installato immediatamente a valle di ogni singolo trattamento e a monte dell'immissione in rete fognaria gestita da terzi; il punto di campionamento deve essere contrassegnato da apposita cartellonistica indicante la dicitura "punto prelievo campioni". Le determinazioni analitiche al fine del controllo di conformità dovranno essere effettuate secondo quanto previsto dalla normativa di settore.
11. La movimentazione dei rifiuti, delle materie prime e dei prodotti finiti nelle aree interessate dagli eventi meteorici deve avvenire nel rispetto delle norme di sicurezza e comunque adottando tutte le precauzioni necessarie a prevenire un aumento anche temporaneo dell'inquinamento.
12. E' vietato lo smaltimento in fognatura di qualsiasi tipologia di rifiuto ivi compresi quelli derivanti da eventuali lavorazioni svolte durante le normali attività e/o dai processi di trattamento delle acque reflue.
13. Indicare puntualmente nel "Registro delle visite", da custodire in impianto, i nominativi e l'Ente di appartenenza del personale che ha effettuato la visita.
14. Indicare nel "Quaderno di impianto" con puntualità le operazioni svolte nel processo depurativo, le eventuali anomalie riscontrate sulla qualità e quantità dei reflui in ingresso e in uscita, le interruzioni del ciclo depurativo; con frequenza giornaliera dovrà essere annotato il volume di refluato trattato.
15. Per quanto non espressamente previsto dal presente quadro prescrittivo, deve essere fatto riferimento alla norme regolamentari e tecniche previste alla parte III del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., alle quali gli scarichi dell'installazione IPPC in esame devono essere conformi, alla Direttiva Regionale approvata con D.G.R. n. 69/25 del 10.12.2008, al Regolamento del Gestore del SII e/o Regolamento fognario comunale.
16. L'inosservanza delle prescrizioni dettate obbliga il Gestore del SII e gli Enti competenti a porre in essere le opportune azioni di autotutela consentite dalle norme e a darne tempestiva comunicazione alle autorità competenti, le quali potranno applicare le sanzioni previste dalla normativa di settore.

RUMORE

In aggiunta alle prescrizioni riportate nella precedente A.I.A., che si intendono vigenti, il Gestore dovrà rispettare le seguenti prescrizioni integrative:

- pianificare il raggiungimento di obiettivi di riduzione delle emissioni sonore in ambiente con cadenza triennale. Tale piano sarà parte integrante del SGA (cfr. BAT 17, cfr. BAT 1 delle BAT *Gestione rifiuti, 2018*).

SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE

Il Gestore dovrà aggiornare il SGA in suo possesso, in relazione alle modifiche impiantistiche e gestionali richieste. In particolare facendo riferimento alle nuove attività in progetto di Soil Washing e Linea Fanghi, dovrà procedere con le seguenti integrazioni:

- elaborare N. 2 procedure operative in riferimento alle attività di Soil Washing e Linea fanghi;
- elaborare N. 2 moduli di registrazione in riferimento alle attività di Soil Washing e Linea fanghi;
- elaborare N. 2 moduli quaderno di impianto in riferimento alle attività di Soil Washing e Linea fanghi;
- Modificare la procedura operativa di gestione dell'impianto chimico fisico in relazione alla sezione strippaggio bassobollenti).

ANALISI DEL RISCHIO, GESTIONE DEGLI EVENTI ANOMALI E INCIDENTI

Il Gestore dovrà aggiornare il proprio Piano di emergenza in relazione alle nuove attività di Soil Washing e Linea fanghi.

PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

Il Gestore dovrà procedere con l'elaborazione del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) in ragione alle modifiche impiantistiche apportate al complesso IPPC, da sottoporre all'approvazione dell'Autorità Competente, previa validazione dell'ARPAS.